

Carmagnola, 8 febbraio 2019

Alla cortese attenzione del Sen. Nunzia Catalfo
Presidente 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)
Senato della Repubblica
e
Sen. Tiziana Nisini
Relatore alla Commissione A.S. 1018

Oggetto: proposta di emendamenti all'Atto Senato 1018 - Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni

Preg.mi Onorevoli,

Il reddito di cittadinanza viene presentato come una " misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla <u>povertà</u>, alla <u>disuguaglianza</u> e all'<u>esclusione sociale</u> (...) mediante politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento dei soggetti a rischio di emarginazione nella società (...) -ritenendo- la straordinaria necessità e urgenza di prevedere la <u>semplificazione</u> del sistema di assistenza sociale al fine di <u>renderlo certo ed essenziale</u> con l'obiettivo di una <u>ridefinizione</u> del modello di benessere collettivo"

Quindi sarà questo lo strumento che d'ora in avanti verrà usato per il contrasto alla povertà?

Dalle premesse sembra proprio di sì, ed infatti poco più oltre si specifica chiaramente che il Reddito di Cittadinanza è "<u>Il livello essenziale delle prestazioni nei limiti</u> delle risorse disponibili."

Attenzione che questo è un punto fondamentale, perché se, finalmente, vengono definiti i LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza ed all'esclusione sociale, subito dopo si specifica chiaramente che tali prestazioni sono GARANTITE "nei limiti delle risorse disponibili".

#### Con tale presupposto:

- 1. Sei considerato "povero" a rischio di "emarginazione" ed "esclusione sociale" solo SE rientri nei requisiti del Reddito di Cittadinanza
- 2. questa è l'UNICA misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza ed all'esclusione sociale che lo Stato Italiano garantirà, d'ora in avanti, disponendo di limitate risorse di bilancio.



La "povertà" viene definita in questo Decreto come la conseguenza di un mancato accesso al lavoro.

Questo assunto non è corretto.

Essenziali delle Prestazioni Sociali.

È vero che il lavoro è:

- un potentissimo veicolo di inclusione sociale,
- rappresenta le condizioni minime per una uguaglianza spontanea e non imposta,
- ed è potenzialmente un efficace strumento di contrasto all'impoverimento e, soprattutto, alla cronicizzazione della povertà nella popolazione.

Ma la "mancanza di lavoro" **non è** sicuramente l'**unico fattore essenziale** che definisce una condizione di estrema fragilità sociale, economica e lavorativa.

La disabilità rappresenta un elemento importantissimo che non è possibile trascurare quando si parla di Livelli Essenziali!

In questo Decreto la disabilità non solo è stata trascurata ma in alcuni articoli appare addirittura un elemento discriminante all'accesso ai Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali.

Perché è impossibile non notare che questo Decreto non rispetta una clamorosa e recentissima Sentenza del Consiglio di Stato – mi riferisco alla Sentenza 842-16 sull'ISEE - che ha chiarito, nel più piccolo dettaglio, che considerare tutti i supporti erogati dallo Stato per far fronte ad una condizione di disabilità non può in alcun modo essere incluso nella valutazione del reddito, sia personale che familiare, in quanto tali supporti rappresentano ciò che la Costituzione Italiana definisce come "pari dignità sociale ed uguaglianza davanti alla legge."

Quindi come mai tale assunto, così chiaramente ribadito da esser perfino citato

in entrambi i programmi elettorali dei partiti che compongono l'attuale Governo

ed essere addirittura trascritto nel Patto di Governo, non è stato rispettato?

Non si può, davanti ad una evidenza così eclatante, non ipotizzare una intenzionale volontà di limitare l'accesso delle persone con disabilità e dei loro familiari ai Livelli

I nuclei familiari che hanno uno o più componenti con disabilità d'ora in avanti - e non a caso - verranno definite FAMIGLIE NON AUTOSUFFICIENTI, perché è proprio in questo decreto che viene sancita la "famiglia" come UNICA misura non solo per la valutazione delle condizioni di accesso ai Livelli Essenziali ma soprattutto come UNICO criterio di individuazione del beneficiario che non è più il singolo ma l'intero nucleo familiare.

L'individuazione del beneficiario "famiglia" è sicuramente molto più corretta per definire i Livelli Essenziali, ma proprio per questo non si può fingere di non accorgersi come, in una misura che ha lo scopo di contrastare le condizioni di fragilità economica e sociale, **proprio** quelle stesse condizioni di fragilità vengano di fatto ignorate!



Ed invece è esattamente questo che avviene in questo Decreto.

Perché un nucleo familiare che vive la disabilità e la malattia di uno o più di suoi componenti <u>È</u> un nucleo fragile a prescindere dalle condizioni reddituali. Ed in questi Livelli Essenziali addirittura i supporti erogati per far fronte alla disabilità vengono considerati incrementi reddituali!

• Quindi il primo emendamento che viene proposto riguarda l' Art. 2 comma 6 invitando a richiamare proprio ciò che è stato scritto sul Patto di Governo, in modo che non produca mai più questa gravissima discriminazione di considerare lo svantaggio addirittura come un vantaggio: "i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, qualora attinenti a condizione di disabilità, sono esclusi "tassativamente" dal calcolo dell'ISEE o di altri indicatori reddituali necessari per accedere ad agevolazioni e benefici."

Il comma 6 sarà così emendato: Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1, lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, qualora attinenti a condizione di disabilità, sono esclusi "tassativamente" dal calcolo dell'ISEE o di altri indicatori reddituali necessari per accedere ad agevolazioni e benefici. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste.

• art.2 comma 3 chiarisce che non hanno diritto al reddito di cittadinanza chi è in stato di disoccupazione per dimissioni volontarie.

Escludere dal reinserimento lavorativo chi si è licenziato volontariamente ha, per una FAMIGLIA NON AUTOSUFFICIENTE un solo significato: escluderla dall'accesso ai Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali. Non soltanto perché questa è, di norma, la condizione delle donne familiari caregiver - che impegnate nell'assistenza perché costrette dalla scarsa offerta di servizi assistenziali, ad abbandonare il lavoro attivandosi nella sostituzione dello Stato per garantire sopravvivenza e vita dignitosa al proprio congiunto con disabilità - ma è anche la condizione che troppo spesso ricorre anche per gli altri membri della famiglia e per la stessa persona con disabilità che oltre a subire frequentemente il mobbing all'interno del proprio ambiente di lavoro, hanno accesso esclusivamente a quelle tipologie di lavoro denominate "lavoro povero" ovvero con un con un salario talmente modesto da non permettere di superare la soglia di povertà.



Motivo per cui "il gioco non vale la candela" perché una FAMIGLIA NON AUTOSUFFICIENTE deve mettere in conto l'esborso per il trasporto, a causa dell'inaccessibilità dei mezzi pubblici, l'esborso per la sostituzione assistenziale non solo durante le ore lavorative ma anche per il tempo impiegato per andare e tornare dal lavoro, e ciò che viene perso in termini reddituali in seguito alle prolungate assenze dal lavoro che purtroppo coesistono con la condizione di disabilità, ecc.

Si propone perciò di emendare il presente articolo in questa maniera: "3. Non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa e per impellenti necessità assistenziali dovute alle condizioni di non autosufficienza personali o di un familiare convivente"

• **Art. 2 comma 4** scala d'equivalenza: anche in questo caso si fa fatica a ritenere che la scelta di una scala di equivalenza che non tiene conto dell'elemento disabilità in un nucleo familiare possa ascriversi ad una svista, anche perché è stata prevista, per esempio, una differente scala per la presenza di minori, che, appunto, impegnano il nucleo familiare nell'assistenza e non portano reddito, esattamente come avviene spesso in presenza della non autosufficienza di un componente del nucleo....com'è possibile non tenerne conto?

Si chiede perciò di emendare così l'articolo: "4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, e 0,5 per ogni componente non autosufficiente, fino ad un massimo di 2,1.

Art.3 comma 15: che prevede una decurtazione del beneficio se non consumato interamente ogni mese: e se il mancato consumo derivasse da un ricovero in ospedale o in un centro di riabilitazione intensiva? Durante il ricovero diminuiscono naturalmente alcune spese, soprattutto nel caso della persona non autosufficiente in un nucleo familiare. Da quelle di elettricità (si pensi al consumo degli apparecchi elettromedicali solo in minima parte supportati con il bonus energia, o le spese di riscaldamento e refrigerio indispensabili a persone affette da gravi patologie) o le spese alimentari (in particolare in presenza di persone che sono costrette ad accedere esclusivamente a determinati tipi di alimenti) o di trasporto senza nominare, perché dovrebbero essere ovvie ma a quanto pare non lo sono, le spese farmaceutiche e di assistenza. Il diminuito consumo del mese di ricovero, inoltre, non è infrequente che coincida con l'aggravamento delle condizioni della persona con disabilità, ed è impossibile ignorare che questa condizione finisce per ripercuotersi proprio al rientro a casa dove spesso è necessario proprio un maggiore esborso economico per far fronte a spese assistenziali o acquisti di presidi e/o adattamento delle abitazioni urgenti. Si propone perciò di emendare l'articolo in: 15. Il beneficio è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, l'ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati e di documentate condizioni sanitarie, è sottratto, nei limiti del 20 per cento del



beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso.

• Art.4 comma 8 paragrafo b 5 È vero che nell'articolo sull'offerta di lavoro "congrua" viene prevista la possibilità per il caregiver familiare di declinare, senza perdere il beneficio economico, le proposte lavorative che il suo ruolo assistenziale non gli permetterebbe di affrontare ma, attenzione, in questo Decreto si parla di nucleo familiare ed anche se è consueto che le famiglie di persone non autosufficienti sono spesso composte da due persone (la persona con disabilità ed il suo caregiver familiare) capita -anche più frequentemente di ciò che ritiene il legislatore - che nella famiglia siano presenti dei fratelli, dei coniugi e dei figli.

Gli stessi caregiver familiari – magari in possesso anche di competenze elevate che mal collimano con un ruolo h24 alla quale si sono trovati loro malgrado costretti proprio dalla negligenza istituzionale nell'assistenza verso il proprio congiunto – avrebbero diritto, pur mantenendo il loro ruolo di cura, esattamente come tutti gli altri cittadini italiani, al accedere ad un lavoro, come ne hanno diritto tutti i componenti di una FAMIGLIA NON AUTOSUFFICIENTE anche per tirarsi fuori da una condizione di grave indigenza che non può risolversi esclusivamente con una "beneficenza Statale", tanto più se – è lo si sottolinea chiaramente proprio perché si è ben consci come questo "particolare" influisca gravemente sulle condizioni di dignità sociale di queste famiglie – è vincolata alla DISPONIBILITÀ DI BILANCIO.

Quindi in merito alla denominazione "lavoro congruo" è importante rilevare un aspetto saliente della "congruità" dell'offerta di lavoro: infatti viene ritenuta congrua una offerta di lavoro che permette un guadagno delineato in base all'ultima retribuzione percepita. Come già enunciato in precedenza, nel caso delle FAMIGLIE NON AUTOSUFFICIENTI stiamo parlando di una platea di persone che, proprio per la condizione di fragilità sociale dovuta al fatto che in famiglia si ha un membro disabile, e stata costretta ad un "Lavoro povero" ovvero quel lavoro che, frammentario, a part time e bassa retribuzione produce dei redditi talmente insufficienti da risultare inutili in un contesto come quello di una famiglia non autosufficiente.

Quindi l'offerta congrua potrebbe prevedere una discreta lontananza ed uno stipendio talmente basso che l'intero nucleo familiare ci rimetterebbe.

Che offerta congrua è?

Il salario deve rappresentare realmente un miglioramento della condizione economica delle famiglie che altrimenti non solo non usciranno mai dalla condizione di povertà ma al contrario cronicizzeranno la loro condizione.

- Si propone perciò di modificare il presente articolo in: "**Art.4 comma 8** 8. *I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a:*
- a) collaborare con l'operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze, ai fini della definizione del Patto per il lavoro;
- b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare:
- 1) registrarsi sull'apposita piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 1, e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca del lavoro;



- 2) svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente;
- 3) accettare di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, ovvero progetti per favorire l'auto-imprenditorialità, secondo le modalità individuate nel Patto per il lavoro, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni;
- 4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;
- 5) accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come integrato al comma 9; esclusivamente in presenza di nuclei familiari con componenti totalmente non autosufficienti l'offerta retributiva "congrua" non potrà essere inferiore di quella individuata al minimo dalle prestazioni di cura effettuate per la persona con disabilità dal familiare lavoratore, in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 9.
- 9. La congruità dell'offerta di lavoro di cui al comma 8 è definita anche con riferimento alla durata di fruizione del beneficio del Rdc e al numero di offerte rifiutate. In particolare, è definita congrua un'offerta dalle caratteristiche seguenti:
- a) nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta entro cento chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero entro duecentocinquanta chilometri di distanza se si tratta di seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
- b) decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta entro duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
- c) in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, fermo quanto previsto alla lettera d), è congrua un'offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta;
- d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo riferimento alla terza offerta, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario.

In attesa del Vostro cortese riscontro si porgono distinti saluti.

Il testo proposto è stato redatto con la consulenza della dott.ssa Sara BONANNO esperta della tematica sui caregiver familiari, <a href="www.lacurainvisibile.com">www.lacurainvisibile.com</a>

Per ENIL Italia, il Presidente: Germano Tosi

6